

II SINDACO

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 29/12/2024 dal personale della Polizia Municipale e dell'U.T.C. intervenuti, a seguito di segnalazione dei VV.FF. al fabbricato sito in Ercolano alla Via dello Spacco n. 16, così come riportati nella relazione prot. gen. 255/2025 del 02/01/2025 - a firma dell'arch. Walter Esposito - che cita testualmente:

“[...] Sul luogo rilevava che porzione del muro di recinzione in cls armato avente anche la funzione di contenimento del terreno sopraelevato rispetto alla pubblica strada, si presentava dissestato. La porzione di circa m. 5,00 di lunghezza del predetto muro di contenimento, alto mediamente m. 2,50, posta a confine con la strada pubblica ed in prossimità del cancello del fondo sottostante (civico n. 14), si presentava distaccata alle estremità e lesionata in più punti, oltre ad essere fuori piombo per effetto della spinta del retrostante terreno.”

Preso atto, dalla stessa relazione di sopralluogo, che:

“Alle ore 13:30 circa perveniva personale della ditta Sicurezza e Ambiente, allertata all'uopo dalla Polizia Municipale, che provvedeva alla recinzione con paletti metallici e rete di cantiere dell'area sottostante il descritto tratto di muro al fine di inibirne il passaggio e scongiurare il pericolo per la pubblica e privata incolumità nelle more dell'esecuzione di un intervento di messa in sicurezza.”

Preso atto, altresì, che l'immobile interessato dal dissesto risulta censito in catasto terreni al foglio 3, particella 1669, intestato al sig.r:

O *****

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante azioni contingibili ed indifferibili a tutela della pubblica e privata incolumità, inibendo - nelle more - l'uso, a qualunque titolo, del fabbricato in questione;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*;

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

ORDINA

Al signor:

O *****

*****, in qualità di proprietario

la messa in sicurezza “ad horas” e, comunque, in linea con eventuali atti emessi da altra autorità giudiziaria, del fabbricato in oggetto al fine di garantire la pubblica e privata incolumità con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo e - nelle more - l’inibizione dell’uso, a qualunque titolo, dello stesso.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l’inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell’art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita “*il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929*”;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

O *****

Copia del presente atto va inviata:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **ai Carabinieri del N.O.E. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici - Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano;**

L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. **Ciro Buonajuto**

